

**La sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti all'amianto**

**Il contributo dei Medici di Medicina Generale e del Servizio di Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro**

San Bonifacio, 4 giugno 2009



**L'Ambulatorio di  
Medicina del Lavoro**

**Dott. Antonio Zedde**

**Medico del Lavoro**

**SPISAL ULSS 20 Verona**

# **Sorveglianza sanitaria per gli ex esposti ad amianto**

Attraverso gli Ambulatori di  
Medicina del Lavoro degli  
SPISAL, la Regione Veneto  
garantisce l'assistenza e la  
sorveglianza sanitaria dei  
lavoratori ex esposti all'amianto

(D.G.R. 2041 del 22 luglio 2008)

# Finalità

- dare una informazione capillare sui rischi,
- identificare patologie riconducibili alla pregressa esposizione e avviare percorsi per il riconoscimento di patologia professionale,
- di promuovere l'adozione di stili di vita sani e in particolare la cessazione della abitudine al fumo attraverso il counselling breve e l'eventuale frequenza di corsi strutturati di disassuefazione.

# **Gli ex esposti ad amianto nel Veneto**

**SPISAL ULSS 20 VERONA**

**Ambulatorio di Medicina del Lavoro**

**Palazzo della Sanità – Via S. D'Acquisto, 7**

**Telefono 045 - 8075923**

# SPIRAL ULSS 20 VERONA

## Ambulatorio di Medicina del Lavoro

267 Visitati nel periodo 2002 – 2004

### Anno 2009

177 Hanno aderito al 2<sup>a</sup> invito e 140 sono già stati visitati

20 Nuove adesioni

# **Sorveglianza sanitaria ex esposti all'amianto amianto nel**

L'assistenza e la sorveglianza sanitaria è garantita a tutti i Lavoratori che ne facciano richiesta e dichiarino una pregressa attività con esposizione all'amianto, siano essi lavoratori dipendenti o autonomi, pensionati o occupati in altre attività o in condizione di sospensione o disoccupazione.

# Sorveglianza sanitaria ex esposti all'amianto

**Sono esclusi** coloro che:

- sono in continuità di esposizione all'amianto
- sono tutt'ora dipendenti di Azienda per la quale sono stati precedentemente esposti all'amianto, indipendentemente dal fatto che attualmente siano occupati in mansioni lavorative che non prevedano la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 81/2008,

in quanto la sorveglianza sanitaria in questi casi compete ed è a carico del Datore di lavoro che la effettua attraverso il “medico competente” aziendale.

# Protocollo sanitario

In occasione dell'accesso all'Ambulatorio vengono garantiti:

- stima della pregressa esposizione;
- raccolta dell'anamnesi, visita medica ed esame di funzionalità respiratoria (spirometria);
- accertamento radiologico solo su indicazione clinica;
- altri accertamenti (esami ematochimici, strumentali, visite specialistiche) se indicati dalla clinica;
- adempimenti medico legali in caso di patologia professionale
- counseling breve antifumo;
- corso gratuito di disassuefazione dal fumo;
- lettera al medico curante al termine degli accertamenti;
- successivo controllo su richiesta dell'interessato dopo tre anni.

# I LEA

La Regione Veneto ha fatto rientrare nei **LEA** gli accertamenti clinici e strumentali per gli ex esposti ad amianto.

Le visite e gli esami strumentali, necessari per la sorveglianza sanitaria, sono esenti dalla partecipazione alla spesa e quindi gratuiti.

Il Medico di Medicina Generale o dello SPISAL deve indicare, negli appositi spazi del ricettario del SSN, il codice **6A1**

Per poter usufruire degli accertamenti gratuiti, l'assistito deve essere riconosciuto come “**ex esposto ad amianto**”: questa certificazione può essere rilasciata solamente dallo SPISAL o dall'INPS.

**ESENZIONE PER PRESTAZIONI:  
EX ESPOSTI ALL'AMIANTO PER MOTIVI PROFESSIONALI**  
(Decreto del Dirigente regionale della Direzione Piani e Programmi Socio-Sanitari n°49, 01/04/2009)

SI CERTIFICA

che il/la sig./ra \_\_\_\_\_ nat \_ il \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_, provincia di \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ ( ) in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

codice fiscale 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

risulta essere stato esposto in passato all'amianto, pertanto ha diritto all'esonazione dalla partecipazione alla spesa specialistica ambulatoriale, di laboratorio di analisi e di diagnostica per immagini, prevista per gli ex esposti all'amianto per motivi professionali residenti nel Veneto.

Data, \_\_\_\_\_

Timbro della struttura Medica

Timbro e firma dello Specialista

## Accertamenti sanitari per gli ex esposti ad amianto (LEA)

- visita medica specialistica (medicina del lavoro, pneumologica, ORL, chirurgia toracica);
- esami di laboratorio (emocromo, VES, es. immunoistochimici, esami istologici/citologici, siderociti e corpuscoli amianto nell'espettorato);
- esami strumentali (Rx torace, TAC spirale toracica con o senza mdc, PET, ecografia cardiaca e addominale, esame di funzionalità respiratoria, diffusione alveolo capillare, ECG, biopsia TAC guidata).

# OSTEOPONTIN

L'**osteopontin** è una proteina intracellulare con un'importante azione chemiotattica e proinfiammatoria.

Alcuni studi scientifici suggeriscono che i livelli sierici di osteopontin si correlano in qualche misura all'esposizione lavorativa e all'estensione delle alterazioni radiologiche nei soggetti ex esposti ad asbesto.

# OSTEOPONTIN

La determinazione nel sangue dell'osteopontin potrebbe diventare un nuovo **indicatore precoce** di patologie a carico dell'apparato respiratorio e aiutare nella stima della pregressa esposizione ad amianto.

Da alcuni studi sembra emergere che i livelli di osteopontin, al di sopra di un certo livello, siano patognomonicamente per la presenza di placche pleuriche e asbestosi e livelli ancora più elevati indichino la presenza di mesotelioma pleurico.

Tale accertamento in futuro potrebbe, se sarà confermata in ulteriori ricerche questa predittività, essere inserito come accertamento di routine a tutti gli ex esposti.

# MALATTIE PROFESSIONALI

Eventi patologici conseguenti all'esposizione, prolungata nel tempo del lavoratore a fattori-agenti di rischio presenti nell'ambiente di lavoro



# LA PATOLOGIA PROFESSIONALE

- si sviluppa a causa di un fattore di rischio specifico presente in modo preponderante o esclusivo nell'ambiente di lavoro
- è riscontrabile una relazione causa-effetto diretta tra un agente nocivo lavorativo e malattia

# PATOLOGIA CORRELATA AL LAVORO

- ha origine multifattoriale, cioè può essere provocata dall'azione combinata di più cause agenti, individuali e ambientali, di origine professionale o extraprofessionale
- è presente nella popolazione generale, ma in particolari gruppi di lavoratori presenta una incidenza e prevalenza più elevate
- il lavoro costituisce un fattore di rischio concorrente che va definito e quantificato

# Chi segnala la malattia professionale ?

## Art. 139 DPR 1124/65

E' obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali .....



# Adempimenti medico legali

## Denuncia sanitaria

- allo SPISAL, ai sensi dell'art. 139 del DPR 1124/65 e del Decreto Ministeriale del 14.01.2008 "Elenco delle malattie per cui è obbligatoria la denuncia" (DM 1973)
- all'INAIL ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 38/2000 (disposizioni in materia di assicurazione degli infortuni e delle malattie professionali)

La finalità della denuncia è quella di assicurare agli Enti preposti alla tutela della salute dei lavoratori informazioni utili alla valutazione epidemiologica delle malattie professionali ed alla programmazione degli interventi di prevenzione primaria

# Decreto 14 gennaio 2008

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**Lista I:** malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità

**Lista II:** malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità

**Lista III:** malattie la cui origine lavorativa è possibile

# Lista I

## Malattie dell'apparato respiratorio

Asbesto	Asbestosi polmonare	I.4.04. J61
	Placche/ispessimenti della pleura	I.4.03. J92

## Tumori professionali

Asbesto	Mesotelioma pleurico	I.4.03. C45.0
	Mesotelioma pericardico	I.6.03. C45.2
	Mesotelioma peritoneale	I.6.03. C45.1
	Mes. tunica vaginale testicolo	I.6.03. C.45.7
	Tumori del polmone	I.4.03. C34

# Lista III

Tumori professionali

Asbesto

Tumori gastro enterici

III.6.03. C15-C20

# **Adempimenti medico legali**

## **Primo certificato medico all'INAIL**

- da consegnare al lavoratore che provvederà a trasmetterlo entro 15 giorni al Datore di lavoro che dovrà inviarlo, allegato alla denuncia di malattia professionale, all'Istituto assicuratore per l'avvio della pratica amministrativa di riconoscimento della tecnopatia entro 5 giorni.

**DM Ministero Lavoro Previdenza Sociale 09.04.2008**

**Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura**



# Malattie professionali - INAIL

## 1) Malattie tabellate

- Sono quelle comprese nella tabella allegata al DM 09.04.08 (DPR 336/94), per le quali vige il principio della presunzione legale del rapporto di causalità.
- Per ottenere il riconoscimento assicurativo il lavoratore deve dimostrare l'esposizione all'agente causale e la presenza di patologia compatibile con tale esposizione.

# Malattie tabellate

D.M. 09.04.08

Malattia	Lavorazione	Tempo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
<b>M. da asbesto</b>	Lavorazioni che espongono all'azione delle fibre di asbesto	<b>Illimitato</b>
Placche-ispessimenti della pleura; atelettasie rotonde Mesot. pleurico Mesot. peritoneale Mesot. pericardico Mesot. tunica vag. testicolo Carcinoma polmonare		

# Malattie professionali

## 2) Malattie non tabellate

- Sono quelle non comprese nella tabella allegata al DM
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 10.02.88
- Per ottenere il riconoscimento assicurativo il lavoratore deve dimostrare il rapporto di causalità tra esposizione lavorativa e patologia (onere della prova).

Tavola n. 32 - **Malattie professionali manifestatesi nel periodo 2002-2006 e denunciate, per gestione e tipo di malattia**

**Dati INAIL**

**INDUSTRIA E SERVIZI**

Tipo di malattia	2002	2003	2004	2005	2006
<b>Malattie tabellate</b>	<b>7.059</b>	<b>5.882</b>	<b>5.214</b>	<b>4.451</b>	<b>3.923</b>
di cui:					
50-ipoacusia e sordità	3.134	2.378	1.947	1.308	1.164
56-neoplasie da asbesto	675	683	707	751	753
91-asbestosi	631	510	541	605	506
42-malattie cutanee	772	645	574	451	314
90-silicosi	423	406	361	301	307
52- malattie osteoarticolari	317	238	202	174	200
40-asma bronchiale	172	172	193	149	111
43-pneumoconiosi da silicati	118	114	88	79	83
<b>Malattie non tabellate</b>	<b>17.259</b>	<b>17.042</b>	<b>19.231</b>	<b>19.619</b>	<b>18.780</b>
di cui:					
Ipoacusia	4.491	4.386	5.213	5.296	4.624
Tendinite	1.203	1.363	1.823	2.313	2.683
Malattie dell'apparato respiratorio	1.710	1.656	1.551	1.786	1.450
Afezioni dei dischi intervertebrali	808	967	1.509	2.057	2.486
Sindrome del tunnel carpale	773	849	1.219	1.401	1.515
Artrosi	684	749	1.161	1.373	1.320
Tumori	529	607	704	897	785
Altre neuropatie periferiche	423	465	558	733	788
<b>Indeterminate</b>	<b>1.183</b>	<b>956</b>	<b>630</b>	<b>845</b>	<b>1.970</b>
<b>Totale Industria e Servizi</b>	<b>25.501</b>	<b>23.880</b>	<b>25.075</b>	<b>24.915</b>	<b>24.673</b>

**MALATTIE PROFESSIONALI DA ASBESTO DENUNCIATE E RICONOSCIUTE - ANNI DI MANIFESTAZIONE 2003-2007**

MALATTIA/STATO DI DEFINIZIONE	2003	2004	2005	2006	2007
<b>Asbestosi</b>					
Denunciate					590
Riconosciute					174
<b>Neoplasie da</b>					
Denunciate					728
Riconosciute					449
<b>TOTALE</b>					
Denunciate					1.318
Riconosciute					623

I casi di mesotelioma maligno riconosciuti ed indennizzati dall'INAIL è passato da 17 casi nel 1992 a 492 casi nel 2002

*Dati i tempi tecnici di definizione delle malattie, gli ultimi anni sono da ritenere incompleti.*

**Dati INAIL**


Oltre il 90% dei casi sono a carico di maschi ultracinquantenni.


L'asbestosi è stata riconosciuta come MP in oltre il 50% dei casi (danno permanente mediamente del 21%).

Per le neoplasie il tasso di riconoscimento supera il 75% con indennizzo nel 70% per menomazione permanente e nel 30 % per morte (200 casi/anno).

Grafico n. 14 - **Malattie professionali per stato di definizione** - Media 2003-2005  
**Rapporti percentuali** (denunce = 100)

**Dati INAIL**





**Dati INAIL**

**TAV. 2: MALATTIE PROFESSIONALI DA ASBESTO DENUNCIATE PER I PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ - MEDIA ANNI 2003-2007**

# Indagini TAC spirale del torace

Ambulatorio SPISAL ULSS 20 Verona (2002 – 2004)

N. esami	233
Negativi	171
Placche pleuriche	33
Nodulazioni	27
Asbestosi	2
Tumore polmone	0
Mesotelioma	0

# I criteri medico - legali

**Criterio cronologico.** Consiste nel giudicare se l'intervallo di tempo trascorso tra l'azione lesiva e la comparsa delle prime manifestazioni di una determinata malattia sia compatibile o meno con l'esistenza di una relazione causale

**Criterio di efficienza lesiva.** Si valuta “l'idoneità” di un'azione lesiva nel produrre la malattia. Si ricerca una proporzionalità fra causa ed effetto ed una compatibilità tra la natura dell'azione lesiva ed il danno verificatosi, tra la dose o la forza applicata e l'entità degli effetti riscontrati; andrà esaminato sia sotto il profilo qualitativo (ad es. la tossicità intrinseca delle sostanze in causa), che sotto quello quantitativo

# I criteri medico - legali

**Criterio epidemiologico.** È la presenza di patologie analoghe in soggetti che abbiano svolto analoghe attività lavorative all'interno dell'ambiente di lavoro in causa.

**Criterio di esclusione.** Consiste nel pesare e valutare come non determinanti altre possibili cause extralavorative, dando quindi valore al fattore eziologico occupazionale.

# Adempimenti medico legali

## Referto medico, art. 365 del Codice penale


- da inviare all'Autorità Giudiziaria (Pubblico Ministero della Procura della Repubblica) o a qualsiasi Ufficiale di Polizia Giudiziaria (nel caso di M.P. o infortunio sul lavoro allo SPISAL territorialmente competente)

Nel caso di malattia professionale (certa o sospetta) o di infortunio sul lavoro si rientra nell'ambito delle situazioni perseguibili d'ufficio qualora la tecnopatia abbia le caratteristiche della lesione personale grave o gravissima, o abbia causato la morte, e possa essere in relazione con l'inosservanza delle norme di igiene o di sicurezza del lavoro.

# Rilevanza penale

**La malattia professionale o l'infortunio sul lavoro possono configurare il reato di omicidio colposo o di lesione personale colposa.**

**(artt. 589 e 590 Codice penale)**



# Rilevanza penale

## Elementi della colpa:

- **negligenza**
- **imprudenza**
- **imperizia**
- **inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline**

# Rilevanza penale

Procedibilità d'ufficio per lesione personale colposa.

- se la lesione è grave o gravissima ed i fatti sono stati commessi in violazione alle norme di disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o abbiano determinato una malattia professionale si procede d'ufficio.


La lesione è **grave** se:

- determina una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
- se il fatto determina l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; .....

**gravissima** se:

- malattia certamente o probabilmente insanabile
- perdita di un arto o mutilazione che lo renda inservibile; perdita dell'uso di un organo .....

# LAVORATORE EX ESPOSTO AMIANTO - LA RETE SANITARIA: SPISAL, MMG, GIVOP



# La responsabilità

Nelle indagini per malattie professionali a fini giudiziari l'accertamento medico legale non può esaurirsi nella individuazione in uno o più casi di lavoratori affetti dalla tecnopatia ipotizzata, ma deve considerare anche gli aspetti relativi alle eventuali responsabilità correlate al procurato danno alla salute.

## **“Malattia professionale penalmente rilevante”**

L'estrinsecarsi dell'evento danno alla salute a seguito dell'inosservanza di obblighi legislativi di prevenzione e/o di protezione delle persone nell'ambiente di lavoro. In termini giuridici si parla di colpa specifica a seguito di condotta omissiva.

# La responsabilità

- l'insufficiente valutazione e controllo dei rischi lavorativi (inadeguatezza dell'ambiente di lavoro);
- l'insufficienza della formazione - informazione di lavoratori (inadeguatezza formativa-informativa dei lavoratori);
- la non corrispondenza tra rischi in causa e condizioni psicofisiche di chi viene addetto alle attività lavorative (inidoneità psicofisica dei lavoratori al lavoro assegnato).